PER

JACOBUCCI

CONTRO

CANNELLA E SCIMIA.

Nella Commessione dell' esame de' conflitti ed attribuzioni.

INDICE.

CAPO I.

CAPO II.

L'oggetto dellla contestazione ne' due giudizj appartiene a' giudizj ordinarj.

CAPO III.

L'amministrazione non ha bisogno nè della terza opposizione nè del conflitto 23

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO PRIMO.

STATO DELLA QUISTIONE.

È ben singolare, che una causa definitivamente decisa da una G. C. civile, debba dopo un doppio esame occupare ancora per la terza volta l'attenzione di savj ed illustri magistrati destinati dalla sapienza Sovrana alle prime cariche del Regno per servire unicamente ad un ingegnoso ritrovato della parte succumbente nel giudizio. Lo vedremo da' seguenti fatti.

SEZ. I.

Cenno de' fatti.

D. Gio: Battista Jacobucci, e D. Gaetano Cannella sono proprietarj di due fondi posti all'incontro su l'una e l'altra ripa del fiume Aterno nel territorio Aquilano.

§. I. Cannella si avvisò di piantare all'orlo del suo fondo un argine comunemente detto *Spicone*,

esteso sin presso la metà dell' alveo del fiume, con varj alberi semirecisi, e con altri lavori.

Era naturale, che l' acqua spinta, ed ingrossata da tanto argine traboccasse sulla ripa opposta col danno del fondo di Jacobucci (1).

§. II. Jacobucci si credè nel diritto di schivarlo al meglio, che potè con fare sulla relativa sponda opposta alcune piantagioni.

§. III. Cannella preso da cattivo genio di litigare vide con risentimento queste innovazioni fatte da Jacobucci, quasicchè egli solo ne avesse il privilegio; e lo citò in linea possessoriale avanti il Giudice del circondario, perchè le avesse distrutte, come quelle, ch' eransi fatte nel corso dell' anno. Non è fuor di proposito l' osservare, che in questo giudizio Cannella pensò di chiamare anche l' Amministrazione, perchè avesse appoggiato il suo assunto; ma questa, dopo di avervi destinato un deputato, e di aver conosciu-

(1) È noto in Idraulica, che quando gli argini del fiume si avvicinano in modo, che il suo letto si rende minore, allora le acque acquistando maggior velocità non nuocciono a' terreni posti sulle ripe, quando gli argini sieno egualmente ben forti da ambe le parti; altrimente il letto vieppiù s' ingrandisce a spese di quel terreno, i cui limiti sieno meno assodati.

to, che l' affare non la riguardava, non volle prendervi alcuna ingerenza.

§. IV. In tal modo Jacobucci si vide impegnato in un litigio, che avrebbe amato di evitare. Ei stimò bene di riconvenire dal suo lato Cannella in un giudizio di petitorio, onde togliesse l' argine costrutto; perchè danneggiava sull' opposta ripa il suo fondo.

§. V. Il primo giudizio possessoriale pende ancora in grado di appello innanzi al Tribunal civile. Quello in petitorio è stato esaurito colla decisione della G. C. civile di Aquila, la quale confermando la sentenza de' primi giudici ha condannato Cannalla a togliere lo *spicone*, e gli alberi *semirecisi*, lasciando soltanto una piccola parte di tali argini capaci di preservare il suo fondo senza il danno del vicino; il tutto a termini della perizia.

§. VI. Siffatta decisione è stata già eseguita, e gli argini fatti da Cannella si sono ridotti a regola di arte: il suo fondo è preservato, e quello di Jacobucci non ne soffre.

§. VII. Cannella si è provveduto con ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia.

Sin quì tutto è regolare; ma Cannella non contento di aver combattuto tanto nel Tribunale, che nella G. C. civile, non contento di sperimentar ancora l' estraordinario rimedio nella Corte suprema;

vorrebbe annullar un giudizio già espleto per ricominciarlo innanzi al potere amministrativo.

§. VIII. Sulle prime si servì egli per riuscire in questo intento di due uomini oscuri, indigenti, e per quanto si assicura, suoi debitori; Amodio Scimia, e Cesidio Santarelli del comune di Bagno ambedue. Venne presentato a nome di questi ultimi un ricorso all' Intendente della provincia, con cui assumendosi, che col tor via gli argini fatti da Cannella ne risentirebbero del danno le strade Consolare, e Marsicana, si dimandò, che il potere amministrativo avesse a se avocata la causa.

§. IX. L' Intendente non accolse questa dimanda, ma ne ricevette poscia l' incarico dal Ministro degli affari interni, a cui si presentò altro ricorso in nome del solo *Scimia*. È rimarchevole, che gli ordini ministeriali furon dati, sul solo esposto del ricorrente *Cannella* colla maschera di *Scimia*.

§. X. L' Intendente invitò la G. C. a deliberare sul conflitto da elevarsi: questa considerando, che la causa erasi già definitivamente decisa, e che non vi era più contestazione dopo un giudizio espleto, risolvette di non esservi luogo a deliberare sul conflitto.

§. XI. Cannella credè di rianimare la contestazione con rendere Scimia terzo opponente alla decisione della G. C. Civile.

1.° Perchè la G. C. era incompetente.

2.° Perchè eseguendosi la decisione la grande strada lungo il fiume Aterno dall'Aquila sino al Ponte *sarebbe stata* devastata dalla corrente, ed egli principalmente qual vetturale ne avrebbe risentito del danno non potendo transitarvi co' suoi bestiami.

3.° Perchè Jacobucci volea ingrandire il suo fondo col letto del fiume.

4.° In fine perchè uno de' due occhi del ponte Cadalonga *è rimasto inutilizzato*, per cui l' acqua gittandosi sulla strada Marsicana l' ha devastata con grave incomodo de' passaggieri, che debbono transitarvi.

§. XII. Dietro questa opposizione la G. C. nuovamente invitata dall' Intendente a deliberare sul conflitto di attribuzioni sostenne la sua ordinaria giurisdizione.

Lo stesso fece il Tribunal Civile pel giudizio in possessorio.

§. XIII. L' Intendente elevò il conflitto di attribuzioni ne' due giudizj.

§. XIV. Il ministero di grazia e giustizia rimise l' affare all' esame della già commissione consultiva, la quale fu di parere di non esservi luogo ad elevazione di conflitto, perchè 1.° non esiste più giudizio tra Cannella e Jacobucci, 2.° l' Amministrazione non ha bisogno di farsi opponente al giudicato tra Cannella e

Jacobucci, mentre i suoi diritti non sono lesi dallo stesso. Riguardo poi al giudizio possessoriale opinò di decidersi il conflitto a favore del potere amministrativo.

§. XV. Il ministero non si arrestò a questo parere, e ne affidò l'esame alla nuova commessione de conflitti. Dopo l'avviso di essa ritorna dal Ministero l'affare per un terzo esame alla stessa Commessione.

§. XVI. Affinchè esso si definisca una volta con quella giustizia, che anima egualmente ed il Ministero, e la Commissione, il Sig. Jacobucci rassegna agli ottimi Consiglieri, che compongono quest' ultima la presente memoria nella piena fiducia, che co' loro lumi superiori suppliscano alla sua deficienza.

Sez. II.

Cose, che si tralasciano . . . Breve divisioue della materia.

Tralasciamo per brevità di versare nella discussione de' seguenti articoli che rilevano sempreppiù le incoerenze dell' elevato conflitto, cioè

1.° Se Scimia, non avendo come privato alcun carattere per dover essere necessariamente inteso nel giudizio tra Cannella e Jacobucci, e quindi non avendo a norma della legge facoltà per rendersi rerzo oppo-

nente al giudicato, potea sotto questo solo aspetto la sua opposizione influire all'elevazione del conflitto (1).

2.° Se il medesimo potea assumere carattere pubblico per sostenere gl' interessi dell' Amministrazione presentandosi con un' azione popolare non riconosciuta affatto dalla legge per impugnar un giudicato tra due privati.

3.° Se, ammesso anche in lui questo specioso diritto di rappresentazione, e dopo che l' amministrazione messa in causa in uno de' due giudizj, non volle prendervi alcuna parte con perfetta cognizione di causa, poteasi ancora dubitare del suo interesse, e darsi luogo all' elevazione del conflitto.

4.° Se finalmente l' Intendente dopo di aver conosciuta mal fondata la dimanda di Scimia per avocarsi la causa al potere amministrativo, dovea ciecamente uniformarsi agli ordini ministeriali dati sul semplice esposto del ricorrente, e non avvalersi piuttosto della facoltà di rimostrare in contrario, accordatagli dalla benefica legge de' 24 Marzo 1817 art. 9.

§. XVII. Se non che lasciando alla saviezza de Sig. Consiglieri il ponderare tali cose, ci piace supporre, che l' Intendente abbia in piena regola proceduto nell' elevazione del conflitto.

(1) Vedete Merlin repertoire opposition-tierce; e De la Porte sull' art. 474. del Cod. di proc. franc.

Su tale base ci studieremo di brevemente dimostrare;

1.° Che l'oggetto della contestazione tanto nel giudizio in petitorio, che nel possessoriale è della competenza de' Tribunali ordinarj;

2.° Che l'Amministrazione non ha bisogno nè della terza opposizione, nè del conflitto per assicurare il suo interesse, se ve lo abbia;

3.° Che riguardo al giudizio in petitorio non vi può essere più luogo a conflitto.

4.° Finalmente che ammesso anche, che questo si potesse elevare e risolversi a favore del potere amministrativo, la causa non dee trattarsi *ex integro*; ma nel solo interesse dell'Amministrazione, che si è resa terza opponente, salvo il giudicato nell'interesse delle parti, che han conteso.

CAPO SECONDO.

L' OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE NE' DUE GIUDIZI APPARTIENE A' TRIBUNALI ORDINARJ.

§. 1. Argomenti di legge.

Le nostre leggi civili dichiarano di pertinenza del pubblico Demanio i soli fiumi e le riviere navigabili, o adatte a trasporti (1). Non è nostra idea di contrastare, che tutti gli altri fiumi non navigabili appartengono ugualmente al pubblico Demanio in forza di un diritto pubblico generalmente riconosciuto (2).

Bisogna però distinguere il fiume dall' acqua corrente. Il primo come circoscritto da limiti certi è soggetto a dominio pubblico; e ben può dichiararsi del demanio; ma l' acqua, che rapidamente scorre, si rinnova, e si cangia in tutti gl' istanti per ridursi nell' immenso spazio de' mari, da cui ha avuto il suo primo principio, come mai potrebbe esser suscettibile di dominio? *Et quidem naturali jure communia sunt omnia haec aer*, aqua profluens, *mare etc* (3).

(1) *Art.* 463 *LL. Civ.*

(2) *Flumina autem omnia, et portus publica sunt. Inst: de rer. divis.* §. 2.

(3) *Inst: loc: cit:* §. 1.

Con molta precisione il Vinnio marca siffatta distinzione. *Notandum autem est discrimen fluminis, et aquae fluentis, unde usus utriusque nascitur diversitas. Flumen est totum quid unumque et idem corpus, quod mille ab hinc annis fuit* (1); *denique sub imperio eorum est, quorum finibus continetur, at aqua fluminis numero eadem non est, sed alia atque alia et cum in perpetuo cursu sit non magis loco contineri, aut cujusquam potestati subjici potest, quam aer, et mare, quamdiu de medio cursu nihil de eo sumpseris* (2).

Il diritto dunque di usare dell' acqua corrente è tanto a noi proprio, che ci viene dalla natura, e la legge civile non ha potuto non riconoscerlo. Usiamo di questo diritto *ad lavandum*, *ad potandum*, *et aquanda pecora* (3). Per l' esercizio di questo diritto medesimo le leggi romane, e le nostre leggi civili riconoscono, che il proprietario di un fondo, lungo il quale scorre un' acqua corrente, può servirsene per la irrigazione del medesimo (4).

Se può ognuno avvalersi dell' acqua corrente,

---

(1) *Arg. a l. proponebatur* 76 *D. de judic.*

(2) *Vinn. Inst. Imp: lib:* 1. *tit.* 1. *de rer. divis. in* §. 2.

(3) *Vinn: loc. cit.*

(4) *Art.* 566. *LL. Civ. l.* 2. *ff. de flumin.*

potrà benanche allontanarla da se, quando gli pregiudica, non già per nuocere, *sed suum agrum meliorem faciendi* (1).

Resta dunque dimostrato, che 'l diritto di usare o nò di un' acqua corrente, è un diritto tutto privato.

Convenghiamo pure, che il Governo, e per esso la pubblica Amministrazione possa regolare questo, come ogni altro diritto per un oggetto di pubblico vantaggio, con regolamenti sull' uso in generale delle acque (2). Ma quale autorità è competente per conoscere di questi diritti, ed applicare i regolamenti+

S' è un diritto privato, l' azione, con cui si sperimenta è del tutto civile, e non può per principio appartenerne la conoscenza, che a' tribunali ordinarj (3).

(1) *L.* 1. §. 12 *D. de aqua et aquae pluviae arcendae:*

(2) Ed anche impedirlo siccome è disposto per l' acqua de' fiumi navigabili, ed atti a trasporto art. 566 *l. civ. e l.* 2. *ff. de flumin. ll.* 10 *et* 18 *in-fin. ff. de aqua et aquae plu. arc.*

+fatti dall' amministrazione, se ve ne ha?

(3) *Actio nihil aliud est quam ius persequendi in judicio quod* SIBI DEBETUR *tit. de act. in princ. Inst. leg. de* 21 *Marzo* 1817 *art.* 5. *n.* 3.

Difatti la legge, che fissa i limiti delle due giurisdizioni de' 21. Marzo 1817 all'art. 7 attribuisce solamente a' giudici del contenzioso amministrativo il giudizio delle controversie, che possono sorgere intorno *all' occupazione di tutto, o di parte di un fiume, o di un canale, ed alla riparazione de' danni cagionativi, ed all' obbligo di mantenerli.*

Ognuno vede, che trattasi qui della proprietà pubblica, e secondo la distinzione sopra espressa, e non già dell' uso dell' acqua corrente ch' è comune a tutti.

§. II. Disposizione testuale dell'art. 567. delle LL. civ.

Ma a che riportare argomenti di legge, quando questa chiaramente si esprime? L' art. 567. delle LL. Civ. così è conceputo « Insorgendo qualche con-
» troversia fra i proprietarj, a' quali tali acque possono essere utili, i TRIBUNALI decidendo debbono
» conciliare l' interesse per l' agricoltura co' riguardi
» dovuti alla proprietà, ed in tutt' i casi debbono
» essere osservati i regolamenti particolari e locali sul
» corso ed uso delle acque ».

Ecco decisa la quistione, che i tribunali ordinarj sono i soli competenti ed a conoscere di siffatte controversie, e ad applicar i regolamenti dell' amministrazione pubblica.

Qualche bello ingegno assottigliando troppo la materia ha dubitato, che sotto la parola *Tribunali* potessero ancora comprendersi i consigli d' Intendenza, e la G. Corte de' Conti.

Per dileguargli questo dubbio lo invitiamo a riscontrare la discussione fatta nel Consiglio di Stato di Francia sugli art. 644 e 645 del cod. civ., che corrispondono agli art. 566 e 567 delle nostre LL. Civ.

Nella prima redazione dell' artic. 645 mancava l' ultimo comma, *ed in tutt' i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque*.

Bigot Preameneu sull' art. 644 « osserva, che » il corso delle acque interessando quasi sempre » l' utilità pubblica, diviene spesso l' oggetto di re- » golamenti amministrativi diversi da quelli, che » fanno i TRIBUNALI tra' proprietarj; che converrebbe » dunque subordinare il godimento di costoro alle » disposizioni di queste specie di regolamenti.

Bisogna dire, che questa saggia osservazione, la quale toglie ogni equivoco sull' intelligenza della parola *Tribunali* usata nell' articolo abbia prodotta l' aggiunzione dell' enunciato Comma.

§. III. Testo della L. 1. ff. *de aqua*, *et aq. pl. arc.*

Per esaurire sotto tutti gli aspetti questo argomento non sarà discaro il conoscerne l'uniformità col Diritto Romano — Per allontanare il danno d'un acqua corrente che può produrre al nostro fondo un' opera da altri costrutta, la legge dava l'azione *aquae pluviae arcendae*. *Si cui aqua pluvia damnum dabit actione aquae pluviae arcendae avertetur aqua* (1).

Sotto le parole *aqua pluvia* s'intende qualunque specie di acqua, che caduta dall'atmosfera scorra in un modo qualunque. *Aquam pluviam dicimus, quae de Coelo cadit, atque imbre excrescit sive per se haec aqua coelestis noceat, ut Tubero ait, SIVE CUM ALIA MIXTA* (2). Difatto in questa istessa legge al §. 12. si parla di colui, *qui in suo fodiens vicini FONTEM averterit*; nella L. 2. di questo tit. §. 9. si suppone il caso *si vicinus FLUMEN, VEL TORRENTEM averterit, ne aqua ad eum perveniat*, e finalmente nelle LL. 10. in fin., e 18. in fin. si parla del fiume pubblico navigabile, da cui è vietato il distrarre l'acqua — Il danno poi dee temersi dall'opera particolare da altri in qualunque modo costrutta. *Haec autem actio locum habet in damno non dum facto*

(1) *Dicta lege in pr.*

(2) *Loc. cit.*

opere tamen jam facto, hoc est de opere, ex quo damnum timetur, totiensque locum habet, quotiens manu facto opere agro aqua nocitura est; idest cum quis manufecerit, quo aliter flueret, si forte immittendo eam, aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, AUT SI COMPRIMENDO REDUNDARE EFFECIT (1), ch' è precisamente il caso nostro. Quest' azione finalmente è civile; perchè viene dalla legge, non dall' equità del Pretore; personale (2) ed è della specie di quelle chiamate in *rem scriptae*, perchè si dirige contro il terzo possessore (3). Perchè non si possa disputare sulla sua indole di particolare e privata azione l' insigne Pothier lo trae per massima da varj luoghi di questo titolo: *Denique generaliter statuendum est hanc actionem* DOMINIS *et in* DOMINOS *dari, non* CUILIBET ALTERI *nec in* QUEMLIBET ALIUM (4). È dunque indubitato, che anche per diritto romano la controversia del danno, d' un' acqua corrente qualunque, che può esser prodotto dall' opera altrui, è del tutto privata. È tanto indifferente ad essa la circostanza, che l' acqua finisca per una pro-

(1) §. 2. *D. L:*
(2) *L.* 6. §. 5. *h. t.*
(3) *Vid. Cavall. in inst. jur. Rom. tit. de act.* §. *XXVII. in fin.*
(4) *Pand. Just. h. . art. II.* §. *XXVI.*

prietà pubblica, che il Giureconsulto Ulpiano nella stessa legge, che stiam leggendo dice: *Nec illud quaeramus unde oriatur* (aqua) NAM SI EX PUBLICO ORIENS, VEL EX LOCO SACRO *per fundum vicini descendat, isque opere facto in meum fundum eam avertat, aquae pluviae arcendae teneri eum Labeo ait* (1).

Non si è mai dubitato, che le strade appartengono al demanio pubblico, ma niuno si è fitto mai in mente, che le controversie, che insorgono tra due proprietarj vicini circa la distanza, l'altezza ec. degli edifizj, che si fabbricano sulle strade, appartengano a' Giudici del contenzioso amministrativo. Siffatte quistioni sono private per loro natura.

§. IV. Applicazione alla specie.

Applicando queste teorie al fatto si vede chiaramente, che entrambi i giudizj sono di competenza de' tribunali ordinarj.

Cosa dimandò Cannella contro Jacobucci nel possessorio? Di togliere le piantagioni fatte nel corso dell' anno. Che cosa Jacobucci in petitorio contro Cannella? Di distruggere gli argini formati.

Sia il fiume Aterno del demanio pubblico; ciò

(1) §. 18.

nulla influisce in una controversia privata tra due particolari proprietarj, che a termini dell'art. 567 delle ll. civ. adiscono i tribunali ordinarj per far valere con azione tutta civile *aquae pluviae arcendae* il loro privato diritto di allontanare da' rispettivi fondi l'acqua corrente di uso comune, che li danneggia per l'opera costrutta da un privato.

Lo stesso Scimia nella sua terza opposizione non ha potuto escogitare un interesse dell'Amministrazione coesistente al giudizio, ma l'ha supposto come un effetto dell'esecuzione del giudicato.

CAPO TERZO.

L'AMMINISTRAZIONE NON HA BISOGNO NÈ DELLA TERZA OPPOSIZIONE, NÈ DEL CONFLITTO.

Ma a quale oggetto l'Amministrazione tanto si travaglia per distruggere questi giudizj, e colla opposizione di terzo, e colla elevazione del conflitto? Qual pregiudizio gliene viene? Scimia risponde, che la esecuzione della decisione della G. C. civ. danneggia, col togliersi gli argini fatti da Cannella, la strada Consolare, e Marsicana. Se ciò è vero, e perchè l'Amministrazione non cura di farli ricostruire? Chi lo potrà contendere? Sarebbe ridevole il dire, che Jacobucci potesse opporle il giudicato ottenuto

contro Cannella. Altri interessi, altre persone. Sanno anche i tironi del diritto » *exceptionem rei iudi-* » *catae obstare , quotiens eadem quaestio , inter* » *easdem personas revocatur*; (1) massima sanzionata dall'art. 1305 *delle ll. civ.*

Finchè trattasi di giudicati ottenuti da un litigante contro l'altro i diritti di un terzo, che non è stato inteso in quel giudizio , restan salvi. È spesso imprudenza di ricorrere a mezzi straordinarj col pericolo di presto succumbere , mentre si ha tutta la latitudine di sperimentar l'azione in principale facendola progredire per tutt'i gradi di giuridizione. Lo stesso rimedio della terza opposizione è facoltativo non già necessario per salvarsi dagli effetti d'un giudicato , in cui non si è intervenuto.

In Francia prima del Codice di procedura la Corte di cassazione lo avea fissato sull'anzidetta massima *res inter alios judicata aliis praejudicare non potest* (2). Il sig. Merlin osserva, che questa massima istessa essendo stata riconosciuta *dall' art.* 1351 *del Cod. civ.* (1305 *ll. civ.*) la stessa giurisprudenza deve aver luogo anche oggi , soggiungendo che

(1) *L.* 3 *ff. de exc. rei judic.*, *junct. ll.* 12, 13 , *et* 14 *ejusd. tit.*

(2) *Vedete anche Cochin decima causa tom.* 1 *pag.* 140.

l' art. 474 *del Cod. di proc.* dice che una parte può formare terza opposizione ad un giudicato, e non già che è tenuta assolutamente di prendere questa via, nè le toglie la facoltà di limitarsi a dire, che un giudicato che le si oppone l'è estraneo, perchè pronunziato tra altri litiganti: in fine gli art. 475 e seguenti stabiliscono la procedura sulla terza opposizione pe' casi, in cui si esperimenta; ma essi non contengono niuna espressione, da cui possa inferirsi la necessità di questo rimedio (1).

L' art. 538 delle nostre leggi di proc. civ. dice *un terzo è autorizzato a fare opposizione etc. etc.*, che vale lo stesso; e così de' seguenti articoli, come di quelli del Cod. di proc. Francese.

Se questa teoria vale pe' privati, con quanta maggior ragione non deve applicarsi all' Amministrazione pubblica, che non è, che il Governo, i cui diritti sono imprescrittibili, e che ha un potere eminente su tutti quelli de' privati cittadini, quando trattasi del bene generale!

In ogni modo adunque l' interesse dell' amministrazione, qualora vi fosse, rimarrebbe sempre salvo, e superflui sono non meno il rimedio della terza opposizione, che l' elevazione e la risoluzione del conflitto.

---

(1) *Répertoire opposition tierce* §. *VI.*

CAPO QUARTO.

NEL GIUDIZIO IN PETITORIO NON VI PUÒ ESSERE PIU' LUOGO A CONFLITTO.

§. 1. La cosa giudicata chiude l' adito al conflitto.

Checchè ne sia delle quistioni della competenza, e dell'espedienza del conflitto, potrà questo aver luogo nello stato attuale del giudizio in petitorio? Ecco la più importante quistione della causa. La semplicità de' principj del nuovo diritto in Francia, e da noi adottato, ha fissato due gradi soli di giurisdizione per l'esperimento definitivo di qualunque azione civile nell' interesse de' litiganti. La legge del 1 Maggio 1790 facendo scomparire le ambagi della vecchia giurisprudenza, definì questo limite a' giudizj civili (1) solamente si rimase aperta la via alla cassazione, quando o le forme, o la legge fossero state violate non già per l' interesse de' litiganti, ma per quello dell'ordine publico (2).

---

(1) *Merlin répert. aux mots. Dernier ressort, Appel. sect. II. §. 1. Degrés de jurisdiction.*

(2) *De iure costitutionis, non de iure litigatoris* secondo le espressioni del Giureconsulto nella *l. 1 §. 2 D. quae sent. sine app. resc.*

§. II. Avviso del Consiglio di Stato di Francia del 1806.

Non si può meglio sviluppar questo sistema, che rapportando le parole contenute in un avviso del già consiglio di Stato in Francia de' 18 Gennajo 1806 approvato superiormente a' 31 dello stesso mese.

» Le costituzioni non hanno stabilito, che due » gradi di giurisdizione. Esse han creato le corti di » appello per giudicar in ultima istanza (*en dernier* » *ressort*); ma gli atti emanati da queste Corti non » hanno il carattere di decisioni sovrane, che in quan- » tochè sieno rivestite di tutte le formalità richieste » per costituir un giudicato. Se le forme sono state » violate, non esiste, a parlar propriamente, giudi- » cato, e la Corte di cassazione distrugge un atto » irregolare. Se al contrario tutte le forme sono sta- » te osservate, IL GIUDICATO SI REPUTA LA STESSA VE- RITA'.

» Due ragioni potenti d'un interesse generale han- » no imperiosamente dettata questa massima. Si sono » stabiliti de' giudici superiori per riparare gli errori » di una prima decisione. Se fosse ancora permesso » di rimettere in quistione ciò, che fosse stato giu- » dicato dalle corti, dove mai bisognerebbe arrestar » questi esami ulteriori, e quale maggior garantia la » società avrebbe contro gli errori de' terzi, o de' quar- » ti giudici?

» Intanto bisogna convenire, che la stabilità de'
» giudicati emessi dalle corti è riposta non già sulla
» certezza, che la decisione è giusta; *ma sulla presunzione della sua giustizia, quando sia rivestita delle forme, che le danno il carattere d' un giudicato.* Ora è della natura di ogni presunzione di ce-
» dere alla verità contraria, quando è dimostrata:
» Se dunque una decisione si trovi in opposizione
» formale con una disposizione testuale della legge,
» la presunzione della sua giustizia scomparisce, poi-
» chè la legge è, e debb' essere la giustizia de' tribuna-
» li. In tal modo la Corte di cassazione ha il dirit-
» to di annullare anche in questo caso gli atti delle
» Corti.

» Ecco (*si rifletta bene a quest' ultime parole*)
» le sole garanzie, che le costituzioni dell' Impero
» abbiano date contro gli errori de' Magistrati. Non
» si potrebbe allontanarsi da questi principj, senza
» cadere in un arbitrio inconciliabile col diritto di pro-
» prietà, e colla libertà civile (1).

§. III. Conseguenze, che ne derivano.

Da questo sistema dalla legge sanzionato si rileva;
1.° Che la decisione della G. C. Civile costitui-

(1) *Répertoire cassat* §. II.

sce la cosa giudicata in tutta la sua forza sino a che non si conosca, ch' essa ha violato le forme, o la legge;

2.° Che questo esame non può farsi, che nel solo interesse della legge, e solamente dalla Corte suprema di giustizia, ch' è stata esclusivamente destinata dalla legge stessa per tale disimpegno.

§. IV. Testo della legge de' 20 aprile 1810 di Francia.

In appoggio di questa verità riportiamo per un dippiù il testo dell' art. 7 della legge emanata in Francia a' 20 aprile 1810.

» La giustizia (dice l' art.) è *sovranamente* » compartita (*rendue*) dalle corti imperiali: le lo» ro decisioni, quando sono rivestite delle forme pre» scritte a pena di nullità non possono essere cassa» te, che per una contravvenzione espressa alla legge.

Inoltre è tanto comune in Francia la nozione, che le decisioni definitive in grado di appello costituiscano la cosa giudicata; che nel repertorio universale alla voce *chose jugée* si dà questa definizione della cosa giudicata » ciò, che vien deciso da un giu» dicato in ultima istanza (en-dernier ressort) o da » una sentenza, di cui non vi è, o non può esser» vi appello.

§. V. Applicazione del principio suddivisato alla specie.

Fissato questo principio, come si potrà più dubitare, se possa aver luogo il conflitto di attribuzioni dopo una decisione della G. C. Civile, cioè dopo la cosa giudicata? Il conflitto ha per oggetto di spogliare i tribunali ordinarj d'una contestazione per rivestirne il potere del contenzioso amministrativo. Ma se la contestazione è stata già definitivamente decisa, essa è terminata. Di che dunque si discaricheranno i Giudici ordinarj? di che si occuperanno quelli del contenzioso amministrativo? È Dunque un giuoco di parole. Si ardirà forse di pretendere, che la cosa giudicata possa esaminarsi dall' altro potere? E dove esisterà più l' indipendenza dell' ordine giudiziario garantita dall' art. 194 della L. Organica de' 29 maggio 1817?

Abbiamo già dimostrato, che la sola Corte suprema di giustizia, la quale è l' autorità superiore della propria gerarchia può conoscerne, e nel solo interesse della legge.

§. VI. Ultimo stato della Giurisprudenza in Francia sull' oggetto.

La giurisprudenza in Francia è stata per molto tempo ondeggiante su questo articolo dopo il regolamento del 13 Brumajo anno 10, che fissò la nuova procedura per l' elevazione de' conflitti di attribuzioni, come a lungo riferisce il sig. Guichard avvocato al consiglio del Re, ed alla Corte di Cassazione nella sua dissertazione su' conflitti. Vi sono stati degli esempj, co' quali dopo una decisione definitiva in appello, si è elevato e risoluto il conflitto a favore del potere amministrativo. Ecco perchè scrivea con giusto risentimento il Presidente della Corte di Cassazione Henrion de Pensey nella dotta sua opera dell' *autorità giudiziaria in Francia* (1) » SE COME ALCU- » NI PRETENDONO, IL CONFLITTO PUÒ ESSERE ELEVATO » ANCHE DOPO, CHE LA CONTESTAZIONE È TERMINATA » CON UNA DECISIONE DI CORTE SOVRANA, BISOGNA » RICONOSCERE NE' PREFETTI (Intendenti) UN DIRIT- » TO, CHE LA COSTITUZIONE NEGA AL RE ISTESSO; » IL DIRITTO DI ARRESTARE L' ESECUZIONE DE' GIU- » DICATI ».

Ma finalmente la cosa si è ridotta a veri principj, e si è ormai riconosciuto, che dopo la cosa giu-

(1) *Pag.* 519. *ediz. in* 4.

dicata non vi può esser più luogo a conflitto. Ecco un arresto del Consiglio di Stato, o ordinanza del Re de' 6 febbrajo 1815, che dilegua ogni discussione ulteriore sull' oggetto del nostro esame.

Visto dal Re ec. ec.

» Considerando, che il conflitto di attribuzioni » non può essere elevato, che su di una contesta» zione esistente.

» Che quindi le leggi ed i decreti relativi a'con» flitti, non sono applicabili alle contestazioni termi» nate da sentenze, che hanno acquistata l' autorità » della cosa giudicata.

» Che le sentenze di prima istanza rendute inap» pellabilmente (en dernier ressort) e le DECISIONI » DELLE CORTI RENDUTE CONTRADITTORIAMENTE SONO IM» PRONTE DI QUEL CARATTERE NEL MOMENTO ISTESSO, IN » CUI SONO PRONUNZIATE.

» Considerando nella specie, che la decisione » della CORTE D'AIX erasi pronunciata sin da' 27. » Aprile 1813.

» Che a quell' epoca la CONTESTAZIONE È STATA » INTERAMENTE TERMINATA, E SOVRANAMENTE GIUDICA» TA, e che sin d'allora il Prefetto, (Intendente) » del Dipartimento del Var non era più nel caso di

» poter elevar il conflitto riportato nella sua delibe-
» razione del 26. Luglio seguente;

» Udito il rapporto, e l' avviso del Comitato
» del contenzioso;

» Il Re nel suo Consiglio ha annullato, ed an-
» nulla la deliberazione di conflitto presa dal Prefetto
» del Dipartimento del Var il 26 Luglio 1813., e
» condanna il Signor Bartolomeo Tessiere e Compa-
» gni alle spese.

Il Signor Guichard, che ci rapporta questa Ordinanza soggingne » tal è l' ultimo stato delle cose » sulla materia de' conflitti » (1). Difatto dopo tre anni essendosi riprodotta la stessa quistione nel Consiglio di Stato nella causa tra il Signor Berger contro la vedova Signora Herman si è risoluta allo stesso modo con ordinanza del Re de' 26. Luglio 1818 (2).

La nostra proposizione adunque resta dimostrata sino all' evidenza.

---

(1) Diss. pag. 73. ved. ancora Cod. de Louis XVIII. par Noylies Tom. I. part. 2. pag. 179.

(2) Jurisprudence du Conseil d' État Tom. IV. pag. 391. et 392.

§. VII. Non osta il ricorso per annullamento.

Ma ci potrebbe venir opposto, che la massima non potrà valere, quando il Giudicato della G. Corte Civile trovasi impugnato con rimedj straordinarj, come nel caso nostro col ricorso per annullamento, e colla terza opposizione.

Noi rispondiamo in generale, che tutti i rimedj straordinarj per loro natura non hanno alcuna presa su' giudicati, prima che sieno ammessi, e dichiarati sussistenti, giacchè tutti da se stessi non ne possono arrestare l'esecuzione, com'è il ricorso per annullamento (1), l'opposizione di terzo (2), ed il ricorso per ritrattazione (3). Essi infatto, quando sono ammessi, chiamansi con vocabolo legale *rescindenti*, il quale desta l'idea composta di ciò, che prima era sano, perfetto, e poi si frange.

Prima dunque della loro ammessione la cosa giudicata, comunque rivocabile, rimane nella piena sua forza, intatta, e produce tutti i suoi effetti » *Pro veritate habetur.* »

Passando a trattare particolarmente del ricorso per annullamento, e della terza opposizione, che si

(1) L. Org. giudiziaria del 1817. art. 117.
(2) *Art.* 342. *LL. di proc. civ.*
(3) *Art.* 561. *ibid.*

trovano nel caso nostro, noi dimandiamo primieramente, che cosa è mai per se stesso il ricorso per annullamento prima della sua ammessione? Il puro nulla.

Ci giova il rammentare, che la Corte Suprema di giustizia » *è istituita per mantenere l'esatta os-* » *servanza delle leggi*; *che essa giudica non del-* » *l' interesse de' litiganti*; *ma di quello della leg-* » *ge*, *ed in conseguenza non conosce del merito* » *delle cause*, *ma delle decisioni*, *o sentenze col* » *solo oggetto*, *se sieno o nò conformi alla legge.* » Sono queste le letterali espressioni degli art. 112. e 113. della leg. organica giudiziaria.

Il fondo della causa è dunque definitivamente deciso: esso è intangibile, ed il ricorso per annullamanto non può guardarlo. Se dopo la sua ammessione, la Decisione della Corte Suprema, che cassa o annulla, giova a' litiganti è perchè il giudicato è stato distrutto, come contrario alla Legge, colla veduta dell' ordine pubblico. Qual' è poi l' effetto di questo ricorso prima di essere ammesso? Niuno.

Sulla sua nullità per impedire gli effetti del giudicato l' art. 16. della Legge de' 27. Novembre 1790. in Francia si esprime così » In materia civile la di- » manda in cassazione non arresterà l' esecuzione del » giudicato, ed in verun caso, e sotto verun pre- » testo potrà accordarsi *sospensione* (*surseance*). »

Esso infine non può affatto recar il più piccolo vantaggio a' litiganti. Con decisione de' 4. Pratile anno 7 la Corte di Cassazione risolvette, che non può neppure produrre obbligo nello straniero a dar cauzione (1).

Quindi per qualunque lato si consideri questo rimedio straordinario o in se stesso, o pe' suoi effetti in riguardo al giudicato, e per rapporto a colui, che lo produce, è sempre nullo prima della sua ammessione. Niente di più probabile, che ne' due casi di conflitto decisi in Francia, e da noi riportati, si fosse verificato, che la parte succumbente nel giudicato della G. C. avesse prodotto ricorso per annullamento, e che non se ne fosse fatto parola nelle ordinanze del Re, come d' una circostanza inutile, e non influente nella decisione della quistione.

Ma nel caso nostro vi è anche di più: Colui, che non è stato parte sia come attore, sia come reo convenuto nel giudicato della G. C. Civile non può avvalersi di questo rimedio (2). Un terzo non ha, che il solo rimedio della terza opposizione per impugnare un giudicato tra altri litiganti. Se dunque un terzo non ha diritto a produrre il ricorso per annul-

(1) *Repertor. Cassat.* §. *V.*

(2) *Art.* 592. *L. di proc. civ. Merlin repert. cassat.* §. *IV. dove sviluppa questo principio.*

lamento, non potrà neppure giovargli, quando se ne provvede uno de' litiganti.

Il ricorso per annullamento è stato prodotto da Cannella, come mai potrà giovare a Scimia, e per esso all'amministrazione, anche nella falsa ipotesi, che avesse un effetto sulla cosa giudicata prima della sua ammessione, ed aprisse l'adito al conflitto?

§. VIII. Non osta neppure la terza opposizione.

Per ciò, che riguarda la terza opposizione abbiamo già veduto, che anche è nulla in faccia al giudicato, di cui da se stessa non può arrestarne la forza, nè gli effetti prima di essere ammessa; e neppure dopo la sua ammessione in riguardo a' primi litiganti, come vedremo in seguito. Egli è vero, che in qualche caso, e secondo le circostanze, il giudice può ordinare la sospensione della sentenza impugnata a termini dell'art. 542. *in fin. LL. di proc. civ.*; ma ciò non è nella forza legale della terza opposizione; ma nella economia ed equità del giudice, per cui si richiede un suo ordine espresso. Il sig. Grouzilac ci avverte » che non vi è luogo a contendere sugli effet» ti della terza opposizione. Essa non ne produce alcu» no da se stessa. Son tutti nell'autorità del giudi» ce (1).

(1) *Istruct. sur la proced. art.* 478. *pag.* 539.

Dippiù : farem noi vedere ampiamente nell' ultima parte di questa memoria, che questo rimedio non può riconoscersi, e discutersi, che nel solo interesse del terzo opponente; mentre per coloro, che han litigato, il giudicato è intangibile. Per ora abbiam per poco, come dimostrato questo principio, e ne trarremo un altro argomento, che col prodursi la terza opposizione cioè, non si scema in minima parte la forza della cosa giudicata.

Resta così dimostrato, che non ostante il ricorso per annullamento, e la terza opposizione la cosa giudicata sta, e chiude ogni adito al conflitto.

§. IX. Objezione - risposta.

Non ci si opponga ulteriormente, che se co' rimedj straordinarj si può rivocare la cosa giudicata, potrà per analogia rivocarsi anche col conflitto. Primieramente l' analogia non regge, perchè è della natura del conflitto di arrestar l' esecuzione del giudicato, ed i rimedj straordinarj, come abbiamo veduto non hanno questa forza. In secondo luogo, dove la legge è tassativa non valgono gli argomenti di analogia. Non altri modi essa riconosce per potersi riformar i giudicati, che i tre fissati nelle LL. di proc. civ. Ed è ancora da riflettersi, che co' medesimi i

giudicati si esaminano dalla stessa autorità giudiziaria, che li ha emessi, o da altra immediatamente superiore nella propria gerarchia. Quale altra autorità fuori di questa, e fosse anche il Governo, potrebbe conoscerne senza distruggere il principio dell' indipendenza dell' ordine giudiziario? Su queste basi poggiano i motivi, che diedero luogo alle ordinanze del Re in Francia nella Causa Tessiére e Compagni, e nell' altra di Berger contro Herman testè rapportate, e che formano colà l'ultimo stato della Giurisprudenza nella materia de' conflitti.

CAPO V.

AMMESSO ANCHE CHE POSSA AVER LUOGO IL CONFLITTO, E RISOLVERSI A FAVORE DEL POTERE AMMINISTRATIVO, QUESTO DEE CONOSCERE DELLA CAUSA NEL SOLO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE 3. OPPONENTE, SALVO IL GIUDICATO TRA LE PARTI.

A dimostrare tal cosa non dovremo di molto travagliarci.

§. I. Il Giudicato della G. C. Civile ha definito la controversia tra le parti.

Per le parti litiganti, che hanno esaurito il doppio grado del giudizio, la contestazione è finita col giudicato della G. C. Civile. Il loro interesse non è più dunque suscettibile di esser disaminato.

A' terzi, che non sono stati nè citati, nè intesi in tutto il corso del giudizio, la legge provvida accorda il rimedio dell' opposizione. Trattasi quindi di esaminare esclusivamente il loro interesse, e vedere se il giudicato è giusto anche per rispetto ad essi.

Difatto se la terza opposizione è fondata, il giudicato vien riformato solamente nella parte, che riguarda il terzo opponente, e resta salvo per rapporto a' primi litiganti.

Questa regola soffre solo eccezione, quando l'oggetto della causa è indivisibile, p. es. quando trattasi d'un diritto di servitù, d'un diritto di patronato etc. etc., ma allora la riforma del giudicato giova a' litiganti per una necessità, non già per la natura della terza opposizione.

§. II. Decisione della Corte di Cassazione di Francia.

Questa giurisprudenza è stata fissata con molte decisioni della Corte di Cassazione in Francia. Ecco le considerazioni di quella de' 15 Piovoso anno 9.

Atteso che l'oggetto generale di ogni specie di » azione non può essere, che di far dichiarare il diritto personale di colui, che l'esercita, donde siegue » che se l'effetto d'una terza opposizione giudicata » valevole è di far pronunziare la ritrattazione del » giudicato impugnato per questa via, ciò non può » essere, che in riguardo, a profitto, ed in ciò che » concerne l'interesse, ed il diritto personale dell » opponente; che non si può allontanarsi da questo » principio, che nel solo caso, in cui siavi impossibilità assoluta di eseguir il primo giudicato, ed » il secondo etc. etc. (1). Simili decisioni de' 6 fruttidoro anno 10, 3, luglio 1810, e 28 agosto 1811.

(1)

Vedete Merlin questions de droit opposition tierce §. III.

§. III. Autorità del sig. Sirey.

Sirey riassumendo questa massima nel suo Codice di procedura annotato sull' art. 474 scrive » la ter» za opposizione non giova a' cointeressati del terzo » opponente, meno che nel caso d' indivisibilità del» la materia. Non è ammessa più la massima *causa judicati individua*.

§. IV. Del sig. Carrè.

Il sig. Carrè scrive » Il giudicato, che ammette » la 3.ª apposizione non dee in generale ritrattare il » primo giudicato, che in ciò che concerne il diritto » e l' interesse personale dell' opponente, ma questa » regola riceve delle eccezioni, allorchè l' oggetto » della prima contestazione è indivisibile, per esempio » quando trattasi di servitù, quando vi è impossibi» lità assoluta di eseguire il primo ed il secondo giu» dicato, allora bisogna che il primo sia ritrattato » per rapporto a tutte le parti etc. etc. (1).

(1) Carrè analyse raisonnée tom. 2. pag. 102 et 103.

§. V. Del Sig. Crouzilac.

Finalmente il Sig. Crouzilac sull' artic. 478 del Cod. di proc. dice con più di filosofia » In ultima ana-
» lisi la legge non intende altra cosa, se non che
» l' opponente non possa soffrire dall'esecuzione d'un
» giudicato pronunciato senza di lui e senza esservi
» stato chiamato; ma essa non ha mai avuto in ve-
» duta la parte condannata, in riguardo a cui il giu-
» dicato è una legge, alla quale bisogna, che ubbi-
» disca sino a che la giustizia ne la dispensa. (1)

§. VI. Al potere amministrativo non può commettersi, che il solo esame della quistione nell' interesse del terzo opponente con espressa limitazione.

S'è dunque saldo il principiò, ch'è della natura della terza opposizione l' esaminarsi il giudicato nel solo interesse del terzo opponente, è chiara la conseguenza, ch' elevandosi il conflitto in seguito di questo rimedio, e risolvendosi a favore del potere amministrativo, non debba a questo commettersi altro esame, che quello dell' interesse del terzo opponente con espressa limitazione.

Siffatta dichiarazione non può nel caso nostro tra-

(1) *Instruct. sur la proced. pag.* 539.

lasciarsi; giacchè l'oggetto della causa non è individuo. Può facilmente avvenire, ed è anzi da presupporsi, che senza ricostruirsi nell' identica maniera gli argini di Cannella, e senza recarsi alcun pregiudizio al fondo di Jacobucci, si possa evitar il danno, di cui teme Scimia, o con allargarsi in altro modo gli argini attuali, o con formarsi de' lavori di diversa natura, e con altri mezzi, che non si possono da noi prevedere. Come va che pria che Cannella avesse formato lo *Spicone*, le strade Consolare e Marsicana non risentivan danno dalle acque dell' Aterno?

Ripetiamo anche una volta per altro potente argomento ciò, che abbiam detto. La causa è stata definitivamente decisa nell'interesse delle parti contendenti dal potere giudiziario. Come potrà riesaminare *ex integro* questo giudizio il potere amministrativo senza conculcare il principio dell' indipendenza del primo potere? Il solo interesse del terzo opponente non è stato ancora conosciuto, e questo solo potrà esaminare il potere amministrativo.

CAPO QUARTO.

BREVE OSSERVAZIONE.

Ci si permetta di chiudere questa memoria con una osservazione di pubblico interesse.

. . . . Sotto il regime attuale (esclama il Sig. » Henrion de Pensey) il Prefetto (Intendente) non » pronunzia definitivamente, ma non è meno vero » che pregiudica la continuazione delle procedure, che » sospende il corso della giustizia, e sotto questo » rapporto, una deliberazione, ch' eleva il conflitto, » è uno degli atti più eminenti del pubblico potere.

. . . .

» Liberi da ogni ostacolo, e senz' alcuna specie » di risponsabilità, i Prefetti esercitano il diritto di » elevar i conflitti coll' indipendenza la più assoluta: es- » si possono rivocare una prima deliberazione con una » seconda, e questa con una terza. Finalmente quan- » do dopo tante, e ruinose procedure, l' affare è rin- » viato innanzi a' Tribunali, altro non resta alla par- » te per tutto compenso, che il diritto di accusare la » nostra legislazione (1).

A tanti inconvenienti in Francia vi è almeno un

(1) De l' autorité judiciaire ediz. in 4.° pag. 519. et 520.

rimedio. Il Consiglio di Stato con una saggia Giurisprudenza proccura di frenare e contenere ne' proprj limiti questa facoltà de' Prefetti per non farla divenir pericolosa. Le sue decisioni sanzionate dal Re, con cui fissa delle massime, che servono di norma ne' casi simili sono raccolte e stampate: I Prefetti possono averle presenti nelle loro deliberazioni di conflitto.

Presso di noi tutto è incerto, tutto è abbandonato alla prudenza dell' Intendente, il quale non dev' essere sicuramente un profondo Giureconsulto. Esso non può aver altra norma, che quella delle poche risoluzioni di conflitti verificati nella sna provincia. Non rechi dunque meraviglia, che nel caso nostro siasi elevato dall' Intendente, e si reputi nostra fortuna l' essersi trovato già adempiuto il giudicato della G. C. Civile, altrimente se ne sarebbe arrestata l' esecuzione.

Ma dall' altro lato di qual triste conseguenza non sarebbe l' adottar per massima di potersi dichiarare ammessibile un conflitto di questa natura, e di potersi riesaminare la causa *ex integro* dal potere amministrativo? Dopo esauriti i due gradi di giurisdizione, per poter arrestar gli effetti d' un giudicato, e cercare se non altrove nel tempo una salvezza, la cicala forense saprebbe ritrovare in ogni affare un motivo d' interesse pubblico, e determinar l' Intendente ad eleva-

re il conflitto. Non evvi infatti interesse particolare, in cui non si vegga da vicino o in piccola, o in grande distanza il generale; ed in cui l' amministrazione, che spande da per tutto le sue grandi ale non possa prendervi ingerenza. Se queste sorprese son cessate in Fraecia, perchè non seguirem noi la stessa norma?

CONCHIUSIONE.

Abbiamo dimostrato per quanto i deboli nostri lumi il comportavano, che l' oggetto della doppia contestazione appartiene al potere giudiziario; che d' altronde l' amministrazione, per assicurar i suoi interessi, se ve li abbia, non ha bisogno di prendervi parte nè colla terza opposizione, nè col conflitto; che dopo il giudicato nel petitorio non può esservi più luogo a conflitto, non ostante il ricorso per annullamento, e la terza opposizione; che ammesso anche il conflitto, la causa dee trattarsi dal potere amministrativo nel solo interesse dell' amministrazione terza opponente, salvo il giudicato nell' interesse delle parti contendenti Cannella, e Iacobucci; che in fine in questa causa le vedute di giustizia si combinano con quelle del bene pubblico per escludere il conflitto, o almeno il riesame della causa *ex integro*.

Giusti e profondi Giureconsulti, che regolano le sorti de' cittadini nella delicata materia de' conflitti sapranno non che ponderare le cose debolmente esposte, ma supplirvi colla vastità de' loro lumi per imporre termine una volta alla controversia con una piena giustizia.

Giambattista Jacobucci.